



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 207 del 23 maggio 2018.

“Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per massima anzianità contributiva – Conferma avvalimento in maniera stabile di detto Istituto”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e, in particolare, l'art. 3, comma 5;

VISTO il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;



ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTO il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;

VISTA la deliberazione n. 153 del 24 maggio 2010 della Giunta regionale: "Art. 3, comma 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed art. 17, commi 35 *novies* e 35 *decies* della legge 3 agosto 2009, n. 102 - Risoluzione rapporti di lavoro al compimento dei quaranta anni di anzianità contributiva - Revoca del punto b) della deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 3 aprile 2009";

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del 17 marzo 2012, n. 71532, del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

VISTA la Circolare del 23 settembre 2014, n. 117438, del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

VISTA la Circolare del 19 febbraio, 2015, n. 2, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." e, in particolare, l'art. 52;

VISTA la nota n. 38849 del 4 aprile 2018 con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette, per la sottoposizione alla Giunta regionale, in particolare, la nota prot. n. 31102 del 14 marzo 2018 (Allegato "A"), con la quale il Dipartimento regionale della funzione





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

pubblica e del personale propone di modificare la deliberazione della Giunta regionale del 24 maggio 2010, n. 153, nel senso di confermare il principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per massima capacità contributiva prevista dalla vigente legislazione, salvo i casi eccezionali di comprovate e motivate esigenze di servizio;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore, nel richiamare il contenuto della citata nota prot. n. 31102/2018 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, rappresenta: che l'Amministrazione regionale con la deliberazione n. 153 del 24 maggio 2010, nel confermare il dettato letterale dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, ha stabilito di avvalersi stabilmente della facoltà ivi prevista di conseguire più efficacemente l'obiettivo della riduzione della dotazione organica, in coerenza con le politiche del personale intraprese; che la decisione della Giunta regionale risulta sintonica con il principio generale della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la quale, dettando disposizioni di riduzione della spesa in materia di pubblico impiego e di razionalizzazione dell'Amministrazione regionale, ha previsto, tra l'altro, la norma transitoria di collocamento in quiescenza del personale regionale proprio al fine di ridurre l'organico; che l'applicazione della richiamata disposizione di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 19/2008 ha provocato tagli orizzontali di personale che non tengono conto di alcune esigenze dell'Amministrazione regionale e che il collocamento in quiescenza, per effetto dei prepensionamenti ai sensi dell'art. 52 della citata legge regionale n. 9/2015, ha determinato, per molti casi, delle gravi difficoltà gestionali ed organizzative per la mancanza di figure dirigenziali o di professionalità





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

adeguate in Strutture amministrative strategiche; che, in applicazione del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, sopravvenuto alla normativa richiamata nella deliberazione della Giunta regionale n. 153/2010, possono essere collocati in pensione i dipendenti al raggiungimento dei seguenti requisiti: - a) raggiungimento dell'età anagrafica di anni 66,7 (dall'1 gennaio 2019, 67 anni); - b) raggiungimento della massima anzianità contributiva, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, (dall'1 gennaio 2019, 42 anni e 3 mesi per donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini); che, negli ultimi tempi, l'Amministrazione regionale si è trovata ad affrontare la problematica relativa alla disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, vale a dire l'individuazione dei casi in cui è fatto obbligo all'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro, indipendentemente dalla volontà del dipendente; che, a tal riguardo, la circolare del 19 febbraio 2015, n. 2, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione chiarisce che la risoluzione obbligatoria è applicabile solo nel caso in cui: - a) il dipendente raggiunga l'età anagrafica di anni 66,7, a prescindere dall'anzianità contributiva posseduta; - b) il dipendente che abbia maturato la massima anzianità contributiva abbia raggiunto l'età limite ordinamentale di anni 65, che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, della citata legge 214/2011, è rimasta invariata; che la richiamata circolare n. 2/2015 del Ministro per la semplificazione e la funzione pubblica individua un terzo caso in cui vi è l'obbligo di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, cioè nel caso il cui l'Amministrazione, per coloro che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva, si sia determinata in tal senso;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che lo stesso Assessore, inoltre, rappresenta che vi sono diversi dipendenti, soprattutto con qualifica dirigenziale, che dovrebbero essere posti in quiescenza in attuazione della richiamata deliberazione n. 153/2010 e, in un caso, ciò ha determinato l'instaurarsi di contenzioso che ha visto l'Amministrazione, più volte, soccombente con condanna al pagamento delle spese e risarcimento del danno, e, in altri casi, di Dirigenti generali, anche di nomina recente o comunque Dirigenti responsabili di strutture di dimensione intermedia complessa, che potrebbero dare luogo ad analoga problematica;

CONSIDERATO che, il suddetto Assessore, nel richiamare sempre la nota prot. n. 31102/2018 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, propone di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 153 del 24 maggio 2010, nel senso di confermare il principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dalla vigente legislazione, salvo i casi eccezionali di comprovate e motivate esigenze di servizio, demandando agli Assessori regionali ed ai Capi dipartimenti di valutare, nell'interesse generale dell'Amministrazione regionale, la possibilità di mantenere in servizio o, viceversa, di risolvere il rapporto di lavoro, motivando la decisione con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, così come disposto dalla circolare del 19 febbraio 2015, n. 2, del Ministro per la semplificazione e la funzione pubblica;

CONSIDERATO di condividere quanto rappresentato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

RITENUTO di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 153 del





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

24 maggio 2010, nel senso di confermare il principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dalla vigente legislazione, salvo i casi eccezionali di comprovate e motivate esigenze di servizio, demandando agli Assessori regionali ed ai Capi dipartimenti di valutare, nell'interesse generale dell'Amministrazione regionale, la possibilità di mantenere in servizio o, viceversa, di risolvere il rapporto di lavoro, motivando la decisione con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, così come disposto dalla circolare del 19 febbraio 2015, n. 2, del Ministro per la semplificazione e la funzione pubblica;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 153 del 24 maggio 2010, nel senso di confermare il principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dalla vigente legislazione, salvo i casi eccezionali di comprovate e motivate esigenze di servizio, demandando agli Assessori regionali ed ai Capi dipartimenti di valutare, nell'interesse generale dell'Amministrazione regionale, la possibilità di mantenere in servizio o, viceversa, di risolvere il rapporto di lavoro, motivando la decisione con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, così come disposto dalla circolare del 19 febbraio 2015, n. 2, del Ministro per la semplificazione e la funzione pubblica, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

autonomie locali e la funzione pubblica, di cui alla nota prot. n. 38849 del 4 aprile 2018, e all'acclusa nota del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, prot. n. 31102 del 14 marzo 2018, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI




Il Presidente

MUSUMECI

/GV

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

Prot. n° 38879

Palermo, 4.4.2018

OGGETTO: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per massima anzianità contributiva.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
- 4 APR. 2018
PROT. N. <u>1247</u>

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Presidenza della Regione

e p.c. All'On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

Si trasmettono a codesta Segreteria di Giunta la nota- proposta n.31102 del 14.03.2018 e la successiva nota integrativa n.38171 del 30.03.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale sul tema di cui all'oggetto, al cui contenuto interamente si rinvia condividendone le motivazioni a supporto, affinché possa essere sottoposta, alla prima seduta utile, all'attenzione della Giunta di Governo per l'adozione delle determinazioni di competenza.



4/4/2018 St. 2

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE N. 207 DEL 23.5.18 ALLEGATO A PAG. 2

Regione Siciliana
 ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
 LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL
 PERSONALE

Il Dirigente Generale
 Viale Regione Siciliana n. 2194 - 90135 Palermo
 dg.funzionepubblicapersonale@regione.sicilia.it
 tel. 091/7073680

Palermo

Risposta a

del 14 MARZO 2018

Prot. n. 31102

OGGETTO: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per massima anzianità contributiva.

All'On.le Assessore regionale per le Autonomie Locali
 e la Funzione Pubblica
 Sede

Si fa riferimento alla procedura in oggetto specificata e si rappresenta quanto segue.

L'Amministrazione regionale con la deliberazione n.153/2010 della Giunta regionale, resa nota al personale regionale con le relative circolari dipartimentali n.73152 del 17/3/2012 e n. 117438 del 23/9/2014) nel confermare il dettato letterale dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, ha stabilito di avvalersi stabilmente della facoltà ivi prevista al fine di conseguire più efficacemente l'obiettivo della riduzione della dotazione organica in coerenza con le politiche del personale intraprese.

Tale decisione della Giunta regionale risulta sintonica con il principio generale della legge regionale n. 9/2015 che dettando disposizioni di riduzione della spesa in materia di pubblico impiego e razionalizzazione dell'amministrazione regionale ha previsto, fra l'altro, la norma transitoria di collocamento in quiescenza proprio al fine di ridurre l'organico dell'amministrazione regionale.

L'applicazione della norma regionale ha tuttavia provocato dei tagli orizzontali di personale che non tengono conto di alcune esigenze dell'Amministrazione.

Il collocamento in quiescenza per effetto dei prepensionamenti ai sensi della l.r. n. 9/2015, infatti, ha determinato per molti casi delle gravi difficoltà gestionali e organizzative per la mancanza di figure dirigenziali in strutture strategiche o di professionalità adeguate.

Inoltre in applicazione della disciplina prevista dal DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 (c.d. legge Fornero), sopravvenuta alla normativa di cui alla deliberazione n.153/2010, possono essere collocati in pensione i dipendenti al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- raggiungimento dell'età anagrafica di anni 66,7 (dal 1°genn.2019 67anni)
- raggiungimento della massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini). (dal 1°genn.2019 risp. 42,3 e 43,3)

di cui il primo requisito è inderogabile (salvo il caso in cui il dipendente non abbia raggiunto i vent'anni di contribuzione).

Negli ultimi tempi questa Amministrazione si è trovata ad affrontare la problematica relativa alla disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, vale a dire l'individuazione dei

IL SEGRETARIO



casi in cui è fatto obbligo all'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro, indipendentemente dalla volontà del dipendente.

A tal fine occorre rilevare che la Circolare n. 2/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione chiarisce che la risoluzione obbligatoria esiste solo nel caso in cui:

- il dipendente raggiunga l'età anagrafica (66,7) a prescindere dall'anzianità di contributiva posseduta;
- il dipendente che abbia maturato la massima anzianità contributiva abbia raggiunto l'età limite ordinamentale che (ai sensi dell'art 24 co.4, 2° periodo della legge Fornero) è rimasto fissato in anni 65.

La circolare ministeriale predetta individua tuttavia un terzo caso in cui v'è obbligo di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione e cioè il caso in cui l'amministrazione, per coloro che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva, si sia determinata in tal senso.

Ciò premesso, si rappresenta che vi sono diversi dipendenti, soprattutto con qualifica dirigenziale, che dovrebbero essere posti in quiescenza in attuazione della citata deliberazione n.153/2010 della Giunta regionale.

In un caso ciò ha determinato l'instaurarsi di contenzioso che ha visto l'amministrazione più volte soccombente con condanna al pagamento delle spese e risarcimento del danno e altri casi di dirigenti generali anche di nomina recente o comunque dirigenti responsabili di strutture di dimensione intermedia complessa che potrebbero dare luogo ad analoga problematica.

A tal proposito si propone la modifica della deliberazione n. 153/2010 nel senso di confermare il principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale per massima anzianità contributiva prevista dalla vigente legislazione, salvo i casi eccezionali di comprovate e motivate esigenze di servizio.

In tal caso gli Assessori e i Capi Dipartimento potranno valutare, nell'interesse generale dell'amministrazione regionale, la possibilità di mantenere in servizio o viceversa risolvere il rapporto di lavoro, motivando la decisione con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, così come disposto dalla Circolare n. 2/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Quanto sopra si rappresenta, ove condiviso dalla S.V, per le conseguenti determinazioni della Giunta regionale.

